	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	CONVENZIONE	<i>Rev 03 20 Maggio 2026</i>

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
Convenzione per la concessione d'uso del Marchio di Qualità
del Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane

Fra i sottoscritti:

Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, con sede in Via Roma, 4 - 33080, Cimolais (PN), di seguito denominato "Ente Parco"

E

_____ , di seguito denominato "Aderente"


Premesso che:

- l'Ente Parco ha come scopo istituzionale la preservazione dell'ambiente naturale;
- è un preciso impegno dell'Ente Parco contribuire allo sviluppo ed alla promozione delle attività connesse al territorio dell'Area Protetta;
- l'art.33, comma 8) della L.R. n.42/1996, nel quale è previsto che l'Ente Parco possa concedere, "a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del Parco";
- l'Ente Parco ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2004 e la Registrazione EMAS;
- il Marchio di qualità dell'Ente Parco è rappresentato dall'emblema dell'Ente, posto all'interno di un riquadro riportante nella parte superiore la scritta "Marchio di qualità";
- l'Ente Parco ha approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 15.09.2011 un apposito regolamento che norma l'adesione al Sistema di Garanzia del Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane;
- che l'art. 13 del Regolamento prevede che il regolamento stesso, il disciplinare e il fac simile di convenzione siano approvati dal Comitato ogni qualvolta esso le reputi opportuno;
- che l'Aderente ha manifestato per iscritto la volontà di utilizzo del marchio;
- che il Comitato di cui all'art. 5 del citato Regolamento ha espresso in data parere favorevole alla richiesta dell'Aderente;
- che, in considerazione di quanto premesso, l'Ente Parco, è disposto a concedere all'Aderente, nei limiti e alle condizioni più oltre indicate, l'adesione al Sistema "Manifesto per la Qualità Territoriale del Parco Naturale Dolomiti Friulane" e l'utilizzo del marchio di qualità;

ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1) - Contribuzioni.

1.1) L'Aderente si impegna a corrispondere all'Ente Parco l'importo di € 10,00 all'anno a titolo di contribuzione per la licenza d'uso del Marchio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la concessione dell'uso del marchio. Il pagamento avverrà in unica soluzione per la durata della convenzione (€ 30,00 per i tre anni).

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	CONVENZIONE	Rev 03 20 Maggio 2026

Il contributo sarà destinato a coprire le spese per la gestione del Sistema.

1.2) La contribuzione di cui al precedente comma, non costituisce diretto corrispettivo per l'utilizzo del marchio. Pertanto l'Aderente sarà tenuto a corrispondere per intero all'Ente Parco la predetta contribuzione anche nel caso in cui la concessione del marchio venisse anticipatamente revocata per fatto imputabile all'Aderente stesso.

2) - Concessione d'uso del Marchio

2.1) Quale riconoscimento per le contribuzioni di cui al art. 1.1, l'Ente Parco autorizza l'Aderente, per la durata del presente accordo e nei limiti e alle condizioni più sotto specificate, ad utilizzare il marchio.

2.2) L'utilizzazione del marchio è autorizzata esclusivamente per il mercato nazionale (Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

2.3) Per tutta la durata del presente contratto l'Ente Parco potrà concedere ad altri soggetti l'utilizzazione del marchio per attività identiche o in rapporto di diretta concorrenza con quelle esercitate dall'Aderente, relativamente al mercato nazionale.

3) - Uso del Marchio

3.1) In nessun caso l'Aderente potrà essere considerato come licenziatario del marchio. Esso pertanto non sarà autorizzato ad usare il marchio per contraddistinguere le proprie attività, ma solo ad apporre il marchio sui prodotti o sui materiali promozionali in funzione di "raccomandazione" in aggiunta ai segni distintivi della propria azienda destinati a contraddistinguere le attività stesse.

3.2) In nessun caso, così sui prodotti come in pubblicità e/o nelle promozioni, saranno consentite all'Aderente forme di prestazione tali da far ritenere che l'Ente Parco sia ideatore, produttore o distributore di tali prodotti o dei servizi, o che sia comunque coinvolto nella loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatore od utilizzatore.

3.3) In considerazione della predetta funzione di "raccomandazione" sarà consentito all'Aderente di accompagnare il marchio con diciture "a sostegno", quale ad esempio l'indicazione di aver contribuito a sostenere le iniziative promosse dall'Ente Parco.

4) - Garanzia del Concessionario

4.1) l'Aderente garantirà che le attività vengano realizzate in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

4.2) l'Aderente garantirà altresì che le attività non siano dannose per la salute dell'uomo o per l'integrità dell'ambiente.

4.3) L'eventuale concessione da parte dell'Ente Parco non esonererà l'Aderente da tali garanzie.

5) - Obblighi dell'Aderente

5.1) l'Aderente si obbliga formalmente:

a) a non usare il marchio per scopi contrari alla Legge;

b) a non usare il marchio in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco o comunque per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale;

c) a non usare il marchio per contraddistinguere attività diverse da quelli per cui ha formulato l'istanza di concessione, o che non siano in conformità di quanto previsto al art. 4.1, o abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità come da art 4.2, ed altresì a non usare il marchio in contrasto con quanto previsto ai art. 3.1 e 3.2;

d) a non usare il marchio alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;


e) a non usare il marchio in modo tale che ne possa derivare danno o - discredito all'Ente Parco o alla sua immagine o inganno ai danni del consumatore;

f) a non concedere l'uso del marchio, sotto qualsiasi forma, a terzi;

g) a non utilizzare il marchio o parte di essi quale propria ragione commerciale o parte di essa;

h) a non depositare o usare il marchio come proprio marchio;

i) a non depositare o usare marchi o contrassegni confondibili con il marchio;

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	CONVENZIONE	Rev 03 20 Maggio 2026

j) a consentire agli incaricati dell'Ente Parco il controllo del rispetto dei requisiti di concessione e degli obblighi di cui alla presente convenzione.

h) non modificare in alcun modo il logo né utilizzare simboli o nomi tali da generare confusione;

i) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.

In ogni caso la concessione in uso del marchio non determinerà a favore dell'Aderente alcun diritto sul marchio stesso.

5.2) Sarà facoltà dell'Ente Parco esercitare in qualsiasi momento la critica nei confronti delle attività del l'Aderente. L'Aderente si obbliga fin d'ora a tenere conto di tali critiche e a fare quanto in suo potere per adeguare le proprie attività ai suggerimenti dell'Ente Parco.

6) - Fornitura di attività

6.1) Ove l'Ente Parco abbia a farne richiesta, l'Aderente dichiara fin d'ora la propria disponibilità a fornire all'Ente Parco le proprie attività a condizioni di particolare favore, da concordarsi caso per caso.

7) - Durata

7.1) Il presente contratto si intende stipulato per la durata di 3 anni a partire dalla data del Comitato di approvazione, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, previo audit e approvazione del Comitato, che deve avvenire entro l'anno successivo alla scadenza.

8) - Effetti della scadenza

8.1) Dalla data di scadenza del presente accordo o dei suoi eventuali rinnovi, l'Aderente dovrà cessare di utilizzare il marchio sia sui Attività che in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La pubblicità e le promozioni in favore di attività nelle quali il marchio sia visualizzato o comunque utilizzato dovrà parimenti cessare da tale data.

8.2) I materiali promozionali già esistenti e non ancora utilizzati alla data di scadenza del presente accordo, giacenti presso i magazzini l'Aderente, suoi depositi o altre dipendenze, dovranno essere utilizzati entro 90 giorni da tale data, dopodiché non ne sarà consentita l'Aderente l'ulteriore distribuzione, salva autorizzazione scritta dell'Ente Parco.

8.3) L'Aderente si impegna a informare agenzie di viaggi, tour operators e altri soggetti coinvolti nella promozione delle sue attività della cessazione del presente accordo.

9) - Revoca della concessione

9.1) Sarà facoltà dell'Ente Parco revocare la concessione di uso del marchio anche prima della scadenza del presente accordo in ogni caso in cui l'Aderente contravvenga ad uno qualsiasi degli obblighi assunti al precedente art. 5.

9.2) La dichiarazione di revoca verrà comunicata dall'Ente Parco l'Aderente a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.


9.3) A partire da tale data l'Aderente dovrà cessare di utilizzare il marchio sia sui prodotti, sia sul materiale promozionale che in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale.

La pubblicità e le promozioni in favore di attività, nelle quali il marchio siano visualizzati o comunque utilizzati, dovranno parimenti cessare da tale data. Da ciò è escluso il materiale pubblicitario già distribuito sul punto vendita e le eventuali campagne pubblicitarie che non possono essere revocate per tempi tecnici.

9.4) La revoca della concessione del marchio nel caso di violazione da parte del Concessionario di uno qualsiasi degli obblighi assunti al precedente art. 5, non farà venir meno le obbligazioni del Concessionario al pagamento delle contribuzioni di cui al art. 1.1.

10) - Varie

10.1) Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto dei legali rappresentanti di ambo le parti.

	<i>Marchio di Qualità del Parco Naturale Dolomiti Friulane</i>	
	CONVENZIONE	<i>Rev 03 20 Maggio 2026</i>

10.2) Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all'altra in base al presente accordo dovrà essere fatto esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe.

10.3) Ove, per qualsiasi motivo, uno qualsiasi dei patti del presente accordo fosse dichiarato invalido o nullo, ciò non comporterà l'invalidità o la nullità dei patti restanti, che conserveranno piena validità ed efficacia.

10.4) Attività diverse da quelle indicate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente.

11) - Controversie

11.1) Di ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso collegata sarà competente il giudice del Foro di Pordenone.

12) - Patti speciali

12.1) I seguenti patti speciali, che formano parte integrante del presente accordo, prevarranno sulle clausole generali più sopra riportate ove con esse incompatibili.

Letto e sottoscritto

Cimolais (PN), lì

L'Ente Parco

L'Aderente
